

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Richiesta copia studio
dal Sig. IL SOLE 24 ORE
per diritti L. 6.000
il 28 LUG. 2000
IL CANCELLIERE

NON MASSIMATA

8572



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I PENALE



UDIENZA PUBBLICA

DEL 28.06.2000

SENTENZA

N. 733

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- Dott. GEMELLI TORQUATO
ROSSI BRUNO
1. Dott. ~~LOPANA CAMELLO~~
2. Dott. BARDOVAGNI PAOLO
CHIEFFI SEVERO
3. Dott. ~~CAMMIO GIOVANNI~~
4. Dott. DUBOLINO PIETRO

Presidenti

Consiglieri

REGISTRO GENERALE

N. 46068/1999

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da :

- 1) SPATUZZA GASPARE
- 2) MANGANO ANTONINO
- 3) GIACALONE LUIGI
- 4) LO NIGRO COSIMO

n. il 08.04.1964

n. il 19.01.1957

n. il 22.12.1953

n. il 08.09.1968

avverso sentenza del 25.06.1999

C. ASS. APP.

di PALERMO

visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso

udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere

CHIEFFI SEVERO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE

Rilasciata copia studio

al Sig. Kronos

per diritti L. 6.000

il 27.7.2000

IL CANCELLIERE



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIERichiesta copia studio
dal Sig. MANGANOper diritti L. 6000il 2 AGO. 2000

IL CANCELLIERE

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIERichiesta copia studio
dal Sig. MANGANOper diritti L. 6000il 24 NOV. 2000

IL CANCELLIERE

Udito il Pubblico Ministero in persona del Procuratore Aurelio Galeano,

che ha concluso per il rigetto dei ricorsi per Spataro, Lo Nigro e
Giacalone e per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata
nei confronti del Mangano

Udito, per la parte civile, l'Avv.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIERichiesta copia studio
dal Sig. DeCaprioper diritti L. 6000il 18 SET. 2000

IL CANCELLIERE

Uditi i difensori Avv. ti Salvatore Riolo per Giacalone, Geetano

Giacalone per Spataro, Mario De Caprio per Spataro, Antonio Rulli
no per Mangano e Marcello Carmina per Lo Nigro, i quali han
no tutti chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

In subordine l'ann. De Caprio ha chiesto che la sentenza
impugnata sia annullata con rinvio per consentire al giudice
del rinvio l'acquisizione del fascicolo del Pubblico Ministero al
fine di eventuale applicazione della diminuzione del rito abbreviato.
In ulteriore subordine l'ann. De Caprio ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 4 ter co. 2 L. 144/2000 in rela-
zione agli artt. 3-24-27 della Costituzione riguardante l'applicazio-
ne del regime intertemporale in sede di legittimità. Gli altri difen-
sori non sono associati alle medette richieste.

A quelli



Fatto

Il presente processo riguarda l'omicidio volontario aggravato dalla premeditazione di Giuseppe Puglisi, parroco della chiesa di S. Gaetano del quartiere Brancaccio di Palermo, attinto al capo da un colpo di pistola calibro 7,65 munita di silenziatore, sparato a distanza ravvicinata, mentre la sera del 15/9/1993 alle ore 20,40 circa il parroco rientrava nella sua abitazione.

Dalle prime indagini emergeva in modo evidente che l'omicidio era maturato in un contesto mafioso, posto che dalle numerose testimonianze raccolte risultava che il parroco si batteva in prima fila per combattere il potere mafioso esercitato nel quartiere dai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano, giudicati in qualità di mandanti per lo stesso omicidio in altro processo.

Sulla base della chiamata di correo formulata dal collaborante Grigoli Salvatore, autore materiale dell'omicidio e giudicato in separato giudizio, e sulla base di numerosi riscontri — costituiti dalle dichiarazioni di altri collaboranti, da accertamenti di polizia giudiziaria e da dichiarazioni di alcuni testi, che avevano in particolare riferito della benemerita attività svolta dal parroco nel quartiere Brancaccio di Palermo — venivano accusati dell'omicidio e dei reati connessi relativi alle armi, oltre ai summenzionati Grigoli e fratelli Graviano, anche Mangano Antonino, nella qualità di organizzatore dell'omicidio, Giacalone Luigi e Lo Nigro Cosimo, addetti alla copertura, e Spatuzza Gaspare, che insieme al Grigoli veniva indicato come esecutore materiale dell'omicidio. In particolare il Grigoli aveva riferito di aver fatto parte del "gruppo di fuoco" della famiglia Graviano insieme a Mangano Antonino, coordinatore del gruppo, Giacalone Luigi, Lo Nigro Cosimo, Spatuzza Carmine, Giuliano Francesco, Tutino Vittorio, Romeo Pietro, Di Filippo Pasquale; di avere ricevuto dai fratelli Graviano, tramite il Mangano, l'ordine di uccidere il sacerdote; di avere incontrato occasionalmente il sacerdote per strada, mentre ritornava nella sua abitazione;

Luigi

di avere, insieme allo Spatuzza, al Giacalone ed al Lo Nigro, organizzato nella immediatezza l'omicidio già deciso in precedenza; di avere sparato al sacerdote alla nuca con una pistola calibro 7,65 munita di silenziatore con l'aiuto dello Spatuzza, precisando che il Giacalone ed il Lo Nigro si trovavano alla guida delle rispettive autovetture di loro proprietà ad aspettarli.

Con sentenza 14/4/1998 la Corte di Assise di Palermo dichiarava il Mangano, lo Spatuzza, il Giacalone ed il Lo Nigro colpevoli del delitto di omicidio aggravato dalla premeditazione e dei delitti connessi relativi alle armi e, ritenuta la continuazione, li condannava ciascuno alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni due, oltre alle pene accessorie consequenziali. A seguito di rituali appelli degli imputati, tale decisione veniva confermata con sentenza 25/6/1999 della Corte di Assise di Appello di Palermo.

La Corte di merito, condividendo appieno la sentenza di primo grado, riteneva che l'omicidio fosse maturato in un contesto mafioso, individuando la causale nel preminente interesse dei fratelli Graviano, capiclan del mandamento Brancaccio di Palermo, a far tacere una persona impegnata da anni nel sociale, pronto a combattere ogni forma di sopruso e di prevaricazione. Infatti padre Puglisi era considerato un esponente di punta del clero siciliano, in quanto aveva trasformato la sua parrocchia in una prima linea nella lotta al potere mafioso imperante nel quartiere Brancaccio di Palermo, educando i giovani e le famiglie ad un quotidiano impegno sul territorio, valorizzando gli spazi di aggregazione e moltiplicando le occasioni di incontro con la gente di borgata. Per tale ragione i fratelli Graviano – ed il loro luogotenente Mangano Antonino, che dopo il loro arresto aveva preso il loro posto – avevano tutto l'interesse, manifestato in più occasioni, di mettere a tacere una persona giudicata scomoda, in quanto contrastava il perseguimento dei loro scopi delittuosi.

In particolare la Corte di merito, ai fini della affermazione della



responsabilità dei quattro imputati, valorizzava la chiamata di correo del Grigoli, ritenuta attendibile sia sotto il profilo intrinseco per la coerenza e la costanza del racconto, sia sotto il profilo estrinseco, perché aveva trovato riscontro in elementi esterni quali: le modalità del fatto, gli accertamenti di polizia giudiziaria e le dichiarazioni di numerosi collaboranti (Drago Giovanni, Romeo Pietro, Scarano Antonino, Calvaruso Antonio, Ciaramitaro Giovanni, Di Filippo Pasquale, Di Filippo Emanuele, Carra Pietro, Trombetta Agostino). La Corte di merito prendeva atto di alcune contraddizioni risultanti dalla dichiarazione del Grigoli e da quelle rese da alcuni collaboranti con particolare riferimento al mezzo di locomozione adoperato nella esecuzione dell'omicidio, al numero effettivo delle persone, che vi avevano partecipato, ed alla persona, che avrebbe trasmesso al Grigoli l'ordine di uccidere il parroco. A tal proposito la Corte di merito esaminava punto per punto le varie discrasie, ma le superava, rilevando che dette divergenze non infirmavano il quadro accusatorio, tenuto conto che alcune imprecisioni erano dovute al fatto che le dichiarazioni dei collaboranti erano state rese "de relato". La Corte riteneva, altresì, sussistente l'aggravante della premeditazione anche nei confronti del Lo Nigro, tenuto conto che la decisione di commettere l'omicidio era già maturata da tempo, anche se per la sua esecuzione fu atteso il momento più propizio. La Corte, infine, rigettava la richiesta avanzata dal Lo Nigro di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., osservando che la sua partecipazione all'omicidio non poteva considerarsi di minima entità.

Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso i difensori di Mangano, Spatuzza e Lo Nigro, nonché il Giacalone di persona, che hanno chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti motivi.

1) Motivi Spatuzza (avv.ti Farina e Giacobbe)

Con il primo motivo si deduce la violazione dell'art. 192 co. 3 e 4 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione, rilevando da un lato il contrasto

evidente tra le dichiarazioni dello stesso Grigoli sul punto riguardante la persona che gli avrebbe trasmesso l'ordine di uccidere il parroco, e dall'altro il contrasto evidente delle dichiarazioni del Grigoli con quelle rese dai collaboranti Ciaramitaro e Romeo, che riferirono modalità diverse circa il mezzo di locomozione adoperato per la commissione dell'omicidio.

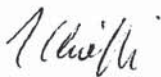
Con il secondo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p. sul rilievo che la Corte di merito non aveva tenuto conto che il Grigoli riferì a Di Filippo Pasquale in ben tre occasioni di aver agito da solo e che le dichiarazioni rese dagli altri collaboranti erano in evidente contrasto sul punto riguardante sia il numero dei partecipanti, sia le modalità dell'omicidio.

Con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. e la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che erroneamente era stata valorizzata la chiamata di correo senza tenere conto che i riscontri indicati o erano contraddittori, o erano generici, o erano già a conoscenza del dichiarante, essendo lo stesso Grigoli imputato in altro processo per lo stesso fatto.

Con il quarto motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che il Grigoli avrebbe eseguito l'omicidio contravvenendo agli insegnamenti che lui stesso aveva dato a Di Filippo Pasquale circa la necessità di osservare determinate regole nella esecuzione degli stessi al fine di essere sicuro della morte della vittima, e cioè sparando prima al tronco in modo da immobilizzare la vittima e poi alla nuca.

Con il quinto motivo si deduce altro profilo di manifesta illogicità sul rilievo che il Grigoli nulla avrebbe potuto riferire al Di Filippo dell'omicidio da lui commesso, tenuto conto del suo naturale riserbo dovuto all'omertà.

Con il sesto motivo si deduce la carenza di motivazione circa la valutazione di elementi di elevato spessore indiziario conducenti a piste alternative.



Con il settimo motivo si deduce il difetto di motivazione sul rilievo che la Corte non avrebbe tenuto conto dei dissidi esistenti tra il Grigoli e lo Spatuzza per ragioni di interesse, così come riferito dal collaborante Trombetta.

2) Motivi Lo Nigro (avv. Carmina Marcello)

Con il primo motivo si deduce la manifesta illogicità della motivazione e la violazione degli artt. 192 c. 3 c.p.p. e 110-575 c.p. sul rilievo che la dichiarazione accusatoria del Grigoli era priva di riscontri, tenuto conto che il riscontro indicato dalla Corte di merito – costituito dalla dichiarazione dello Scarano, che avrebbe appreso delle modalità dell'omicidio dal Giacalone – non poteva considerarsi pertinente, atteso che il Giacalone non aveva minimamente accennato alla presenza del Lo Nigro. Inoltre la dichiarazione del Grigoli non poteva ritenersi attendibile, sia perché generica in ordine al ruolo svolto dal Lo Nigro, sia perché in contrasto con le dichiarazioni di altri collaboranti con riferimento al mezzo adoperato per la commissione dell'omicidio, sia perché lo stesso Grigoli aveva riferito che i componenti del gruppo di fuoco variavano di volta in volta.

Con il secondo motivo si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione 577 co. 3 c.p. sul rilievo che, trattandosi di omicidio deciso nell'immediatezza, si doveva escludere l'aggravante della premeditazione, mancando un lasso di tempo apprezzabile tra la decisione e l'esecuzione, ricorrendo nel caso di specie solo gli elementi della preordinazione, tanto più che la Corte nulla aveva detto in merito alla fase ideativa con riferimento al ruolo del Lo Nigro.

Con motivi aggiunti presentati successivamente il difensore, oltre a ribadire le censure già dedotte, ha evidenziato che la dichiarazione dello Scarano non poteva costituire valido riscontro, in quanto dal suo racconto non risultava che all'omicidio del sacerdote avesse partecipato anche Lo Nigro.

3) Motivi Giacalone (sottoscritti di persona)

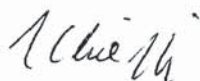
Si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione

in relazione agli artt. 192 c.p.p. e 110-575 c.p. sul rilievo che non era stata verificata l'attendibilità intrinseca dei collaboranti e, inoltre, la dichiarazione accusatoria del Grigoli era in contrasto con le dichiarazioni degli altri collaboranti (in particolare Di Filippo Pasquale, Ciaramitaro, Trombetta e Scarano) circa le modalità dell'omicidio e la partecipazione di altri soggetti, oltre al Grigoli. In particolare il Di Filippo aveva riferito di aver saputo dal Grigoli che l'omicidio era stato commesso solo da lui, mentre lo Scarano aveva riferito che il Grigoli non faceva parte del gruppo di fuoco, che aveva partecipato all'omicidio.

4) Motivi Mangano (avv.ti Rubino e Farina)

Si deduce la violazione dell'art. 192 c.p.p. ed il vizio della motivazione rilevando che il Grigoli aveva reso sul punto tre contrastanti dichiarazioni, riferendo in un primo momento di aver ricevuto l'incarico di uccidere dallo Spatuzza e precisando successivamente che l'ordine era venuto direttamente dal Graviano tramite il Mangano. Da tali dichiarazioni doveva desumersi in modo evidente l'assenza di coerenza e costanza del racconto del Grigoli, tanto più che il ruolo di mandante del Mangano era stato escluso in un primo tempo dallo stesso Grigoli. Inoltre la Corte di merito non aveva considerato che l'omicidio era stato commesso nel mese di marzo del 1993, mentre il gruppo di fuoco aveva cominciato ad operare dal mese di marzo del 1994, di guisa che il Mangano, indicato dal Grigoli come capo del gruppo di fuoco, non poteva aver dato l'ordine di uccidere il sacerdote.

Successivamente con motivi aggiunti, presentati dopo l'approvazione della legge 144/2000, tutti i difensori ed i ricorrenti di persona hanno chiesto l'applicazione della diminuzione per il rito abbreviato. All'odierna udienza tutti i difensori hanno chiesto l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. In particolare l'avvocato Mario De Caprio ha chiesto in subordine che la sentenza impugnata sia annullata con rinvio per consentire al giudice del rinvio l'acquisizione del fascicolo del Pubblico Ministero al fine della eventuale



applicazione della diminuzione del rito abbreviato. In ulteriore subordine il difensore ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter co. 2 L. 144/2000 in relazione agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione con riguardo alla applicazione del regime intertemporale in sede di legittimità. Tutti gli altri difensori si sono associati alle suddette richieste subordinate.

Motivi della decisione

Nessun ricorso merita accoglimento.

Per comodità di esposizione saranno trattati prima i motivi comuni a tutti i ricorrenti riguardanti la violazione di legge, la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 192 co. 3 c.p.p. ed alla inosservanza delle regole vigenti in materia di valutazione della prova. Poi saranno trattati gli altri motivi dedotti da ciascun ricorrente ed infine saranno trattate le questioni proposte per la prima volta dai difensori all'odierna udienza.

1) Manifestamente infondati devono ritenersi tutti i motivi con i quali si denuncia la carenza di motivazione in relazione alla ritenuta attendibilità intrinseca del Grigoli e degli altri collaboranti.

Invero i giudici di merito, con sentenze conformi sul punto, hanno esaurientemente e adeguatamente motivato l'attendibilità intrinseca di ciascun collaborante – peraltro già riscontrata in altri processi e già affermata da numerose sentenze passate in giudicato – sulla base di criteri pienamente condivisibili. Infatti il giudizio è stato ancorato a elementi specifici riguardanti la personalità dei collaboranti, la genesi remota e prossima della loro risoluzione alla dissociazione, la precisione, la coerenza, la costanza e la spontaneità dei loro racconti. In particolare la Corte di merito, anche in relazione alle dichiarazioni rese “de relato”, ha chiarito che detti collaboranti – alcuni dei quali in posizione di preminenza nella famiglia mafiosa dei Graviano, operante nel quartiere Brancaccio di Palermo, ed altri inseriti nella

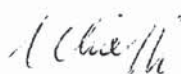
più vasta organizzazione criminale di “Cosa Nostra” – avevano diretta conoscenza delle persone e dei fatti riguardanti l’associazione criminale e, quindi, in virtù della loro posizione privilegiata, erano in grado di riferire precise circostanze riguardanti fatti e persone coinvolte nell’episodio criminoso. D’altra parte vi è da considerare che la attendibilità intrinseca dei chiamanti in correità deve essere doverosamente e attentamente verificata, quando i riscontri esterni lasciano un qualche margine di perplessità o per la loro scarsa rilevanza o perché suscettibili di interpretazione alternativa. Ma tale valutazione non è richiesta in termini altrettanto penetranti, allorché, come nel caso di specie, ci si trovi in presenza di numerosi elementi esterni di riscontro anche individualizzanti, connotati della caratteristica della gravità, della precisione e della sostanziale concordanza.

Infondati devono ritenersi anche tutti i motivi riguardanti la violazione dell’art. 192 co. 3 c.p.p., tenuto conto che nel caso di specie la Corte di merito si è adeguata ai principi più volte espressi dalla consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte in tema di valutazione della prova in “subiecta materia”. Invero, ai sensi dell’art. 192 co. 3 c.p.p., la chiamata di correo, se precisa e circostanziata, ben può costituire fonte di convincimento in ordine alla responsabilità del chiamato in correità, qualora la stessa abbia trovato riscontro in elementi esterni che siano tali da renderne verosimile il contenuto. Non vi è dubbio che il riscontro esterno, idoneo a confermare l’attendibilità del chiamante, può essere costituito da qualsiasi elemento di natura diretta o logica e, quindi, anche da altra chiamata di correo convergente, resa in piena autonomia rispetto alla precedente, tanto da escludere il sospetto di reciproche influenze.

Orbene la Corte di merito, adeguandosi al suddetto principio, ha verificato la coerenza e la costanza del racconto del Grigoli, specificando volta per volta i riscontri esterni alla chiamata di correo con riferimento alla posizione di ciascun ricorrente. Tali riscontri – costituiti dalle dichiarazioni convergenti

di altri collaboranti, nonché da numerosi elementi di generica e di specifica (dichiarazioni di testi, accertamenti di polizia giudiziaria, perizie, ecc.) – sono indubbiamente idonei per la loro rilevanza e congruenza a confermare la chiamata di correo del Grigoli, tanto più che la Corte di merito ha ampiamente motivato in ordine alle divergenze riscontrate dai difensori con i motivi di appello, superandole con argomentazioni anche di natura logica non suscettibili di censura in questa sede. A tal proposito va, altresì, rilevato che la Corte di merito, al fine di escludere il pericolo di reciproche influenze, ha accertato la credibilità dei collaboranti anche sotto il profilo della autonomia della fonte, verificando alla luce delle risultanze processuali che l'indicazione di alcuni partecipanti all'omicidio (vedi Spatuzza) era emersa ancor prima della chiamata di correo formulata dal Grigoli.

In particolare, come evidenziato dalla Corte di merito, la chiamata di correo del Grigoli ha trovato ampi riscontri non solo nelle modalità del fatto (sparo alla nuca, mezzo adoperato, costituito da pistola calibro 7,65 con silenziatore, lettera di auguri al sacerdote ritrovata nel suo borsello, luogo dello sparo, ecc.), ma anche nelle dichiarazioni degli altri collaboranti, ampiamente specificate nella sentenza impugnata in relazione a ciascun ricorrente (per Giacalone vedi dichiarazioni di Calvaruso e Scarano; per Spatuzza vedi dichiarazioni di Ciaramitaro, Trombetta, Romeo e Scarano; per Mangano vedi dichiarazioni di Calvaruso, Romeo, Carra, Ciaramitaro e Di Pasquale Filippo; per Lo Nigro vedi dichiarazioni di Scarano e Calvaruso). Tali elementi, tutti di natura indubbiamente individualizzante, sono stati ulteriormente riscontrati da accertamenti di polizia giudiziaria (vedi tipo di autovetture nella disponibilità del Lo Nigro e del Giacalone, incendio di porte di abitazioni appartenenti a persone vicine al sacerdote, contatti a mezzo cellulare tra i vari associati, ecc.); da dichiarazioni di altri collaboranti (vedi Drago, Carra, Di Filippo Emanuele) e di testimoni, particolarmente significative per l'individuazione della causale.

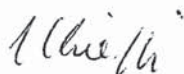


A tal proposito è anche il caso di sottolineare che la Corte di merito giustamente ha dato ampio spazio alla causale, individuata nella eliminazione di un personaggio di spicco operante nel quartiere Brancaccio, impegnato in prima fila nella lotta alla mafia. Tale movente, risultante da plurime e convergenti dichiarazioni di collaboranti e testimoni, oltre a costituire un ulteriore fattore di coesione, utile allo svolgimento del percorso logico diretto a riconoscere valenza probatoria agli altri elementi anzidetti, fornisce, altresì, la certezza che l'omicidio del sacerdote fu deciso nell'ambito della famiglia mafiosa dei Graviano con esclusione di piste alternative, adombrate nel sesto motivo di ricorso dello Spatuzza sulla base di mere congetture ed illazioni.

Anche le divergenze, evidenziate dai ricorrenti, tra la dichiarazione del Grigoli e le dichiarazioni di alcuni collaboranti sono state superate dalla Corte di merito con argomentazioni di natura logica non suscettibili di censura in questa sede, tanto più che le stesse non sono tali da poter incrinare l'impianto accusatorio, trattandosi di particolari giustamente giudicati di scarsa rilevanza.

In particolare, quanto al numero dei partecipanti, vi è da rilevare che la Corte di merito ha giustamente evidenziato che la partecipazione di più persone all'omicidio emerge in modo inconfutabile da più dichiarazioni di collaboranti, di guisa che la dichiarazione di Di Filippo Pasquale (che attribuisce l'omicidio al solo Grigoli), non può considerarsi significativa al fine di escludere gli altri imputati, tenuto conto che il Di Filippo apprese la notizia dal Grigoli, che aveva “una particolare disposizione psichica ad esaltare le proprie imprese”, focalizzando il suo ruolo esclusivo (significativa a tal proposito è la frase da lui pronunciata in presenza del Di Filippo “ecco vedi questi sono gli omicidi che ti danno soddisfazione, perché se ne parla tanto”).

Quanto al mezzo di locomozione adoperato per la commissione dell'omicidio, la Corte di merito — pur prendendo atto che i collaboranti Ciaramitaro e Romeo avevano riferito di aver appreso da Giuliano Francesco



che l'omicidio era stato commesso con una moto "Honda Transalpe" e non con due autovetture — ha giustamente ritenuto che tale imprecisione non avesse alcuna rilevanza sull'impianto accusatorio, tenuto conto da un lato che detta divergenza poteva dipendere dal fatto che si trattava di notizie apprese "de relato", e dall'altro che la dichiarazione del Grigoli circa l'uso dell'autovettura del Giacalone con a bordo lo Spatuzza aveva trovato, comunque, conferma nella dichiarazione dello Scarano.

Quanto alla costituzione del "gruppo di fuoco" facente capo alla famiglia Graviano ed alla individuazione dei soggetti, che ne facevano parte, la dichiarazione del Grigoli ha trovato ampia conferma nelle convergenti dichiarazioni di numerosi collaboranti (vedi in particolare Calvaruso, Di Filippo Pasquale, Scarano, Ciaramitaro, Romeo), di guisa che l'attribuzione dell'omicidio a tale gruppo è una deduzione logica pienamente condivisibile non suscettibile di censura in questa sede, tanto più che, trattandosi di omicidio maturato in un contesto mafioso, vige il principio che nessun omicidio può essere commesso nella zona di influenza di una determinata famiglia senza il consenso del capo della famiglia stessa. Senza pregio deve ritenersi anche l'altra censura riguardante il periodo di costituzione di detto gruppo, tenuto conto che dalle dichiarazioni di alcuni dei suddetti collaboranti era emerso che il gruppo era operante ancor prima dell'arresto dei fratelli Graviano e che il capo coordinatore del gruppo era il Mangano, che prese il posto dei Graviano dopo il loro arresto.

2) Passando ora ad esaminare le censure dedotte da ciascun ricorrente si osserva quanto segue.

Quanto al Mangano (noto come "U Signuri"), la chiamata di correo del Grigoli ha trovato ampia conferma nelle dichiarazioni del Calvaruso e di Di Filippo Pasquale, i quali, oltre a ribadire il suo ruolo di coordinatore del "gruppo di fuoco", hanno evidenziato la sua posizione di preminenza nell'ambito della organizzazione criminale, tanto da succedere ai fratelli

Alchi 11

Graviano dopo il loro arresto. Ulteriore conferma del coinvolgimento del Mangano nell'omicidio proviene dalle dichiarazioni dei collaboranti Ciaramitaro e Romeo, che hanno riferito in particolare del ruolo preminente del Mangano nella associazione come capo del "gruppo di fuoco", nonché dalla dichiarazione del collaborante Scarano, il quale ha riferito di aver appreso dal Giacalone della partecipazione del Mangano all'omicidio, seppure in un ruolo diverso da quello descritto dal Grigoli. Tali elementi, come correttamente rilevato dai giudici di merito, lasciano indubbiamente desumere la rilevante posizione del Mangano nell'ambito della organizzazione criminale, di guisa che il giudizio circa la sua partecipazione all'omicidio "sia in termini di assenso, sia in termini di tramite del comando di uccidere" deve ritenersi correttamente motivato.

Né le censure mosse dal difensore sono idonee a incrinare il saldo quadro probatorio descritto dalla Corte di merito, tanto più che le stesse — specie quelle relative alla dedotta contraddittorietà delle dichiarazioni del Grigoli in merito alla persona, che gli aveva trasmesso l'ordine di uccidere — sono inammissibili, essendo dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto non consentita in questa sede. Infatti, come ampiamente chiarito dai giudici di merito, le ulteriori precisazioni fornite dal Grigoli in dibattimento hanno trovato riscontro nella accertata posizione di comando del Mangano nell'ambito del mandamento di Brancaccio, tanto da rendere logica la deduzione che fu proprio il Mangano a trasmettere l'ordine dei Graviano di uccidere il parroco.

Quanto allo Spatuzza, la chiamata di correo del Grigoli ha trovato ampia conferma nelle dichiarazioni dei collaboranti Ciaramitaro, Romeo, Scarano e Trombetta. Giustamente la Corte di merito, superando le contraddizioni emerse dalle dichiarazioni dei collaboranti Ciaramitaro e Romeo con riferimento al mezzo di locomozione adoperato, ha valorizzato in particolare le dichiarazioni dello Scarano, che aveva appreso della partecipazione dello



Spatuzza dal Giacalone, e del Trombetta, che aveva assistito al rimprovero fatto dallo Spatuzza al Grigoli per avere questi riferito dell'omicidio a Di Filippo Pasquale, diventato nel frattempo collaborante di giustizia, nel timore che il Di Filippo potesse riferire agli inquirenti della loro partecipazione all'omicidio in questione. Ulteriore riscontro al racconto del Grigoli è stato giustamente individuato nelle convergenti dichiarazioni di gran parte dei collaboranti, che indicavano nello Spatuzza uno dei componenti del "gruppo di fuoco" del mandamento di Brancaccio all'epoca dell'omicidio.

Pertanto le numerose censure dedotte con il ricorso (riguardanti in particolare il vizio della motivazione in ordine alla mancata osservanza di regole particolari per uccidere le persone, ai dissidi tra Spatuzza e Grigoli, al riserbo del Grigoli, alle piste alternative, ecc.) devono ritenersi tutte inammissibili, essendo dirette alla rivalutazione di circostanze di fatto non consentita in questa sede, tanto più che le doglianze prospettate dal ricorrente — dirette essenzialmente ad evidenziare elementi processuali non adeguatamente considerati nella sentenza impugnata — non incidono comunque sulla valutazione globale operata dalla Corte di merito, che nell'ambito del suo potere discrezionale, pur tenendo conto di tutte le emergenze processuali, ha giustamente valorizzato quegli elementi ritenuti più idonei ed assorbenti ai fini della decisione. Quanto alle censure riguardanti le dedotte contraddizioni dei collaboranti si rimanda a quanto già esposto in precedenza.

Quanto al Giacalone, la chiamata di correo del Grigoli ha trovato ampio riscontro nelle dichiarazioni dei collaboranti Calvaruso e Scarano, i quali hanno riferito di aver saputo della partecipazione del Giacalone all'omicidio dalla sua viva voce. Ulteriori riscontri al racconto del Grigoli sono stati giustamente individuati nelle convergenti dichiarazioni di gran parte dei collaboranti (vedi in particolare Ciaramitaro, Romeo e Di Pasquale Filippo), che indicavano nel Giacalone uno dei componenti del "gruppo di fuoco" del



mandamento di Brancaccio all'epoca dell'omicidio, nonché nell'accertamento di polizia giudiziaria relativo al tipo di autovettura indicata dal Grigoli effettivamente nella disponibilità del Giacalone. Quanto alle censure riguardanti le dedotte contraddizioni dei collaboranti si rimanda a quanto già esposto in precedenza.

Quanto al Lo Nigro, la chiamata di correo del Grigoli ha trovato riscontro nella dichiarazione del collaborante Scarano, il quale, pur non parlando della presenza del Lo Nigro secondo il racconto fattogli dal Giacalone, ha comunque riferito un particolare molto importante riguardante l'uso della autovettura nella commissione dell'omicidio, confermando in tal modo il racconto del Grigoli. Tale racconto ha trovato ulteriore conferma nell'accertamento di polizia giudiziaria, dal quale è emerso che effettivamente il Lo Nigro aveva la disponibilità dell'autovettura "Renault 5" indicata dal Grigoli. Ulteriore riscontro è stato giustamente individuato dai giudici di merito nelle dichiarazioni convergenti dei collaboranti anzidetti, che hanno indicato il Lo Nigro quale appartenente al "gruppo di fuoco" del mandamento di Brancaccio all'epoca dell'omicidio. Ne consegue che, poiché la Corte di merito ha fondato il proprio convincimento su considerazioni di natura logica pienamente condivisibili, la sentenza impugnata non merita alcuna censura sul punto.

Infondata deve ritenersi anche l'ulteriore censura relativa alla premeditazione. Non vi è dubbio che per la sussistenza dell'aggravante della premeditazione è necessario che ricorra un intervallo di tempo apprezzabile tra l'ideazione e l'esecuzione del proposito criminoso, nel corso del quale non solo tale proposito si consolida e si rafforza, ma vengono anche studiate le modalità e predisposti i mezzi per l'attuazione del piano.

Orbene nel caso di specie la Corte di merito, adeguandosi al suddetto principio, ha chiarito che la decisione di uccidere il sacerdote era stata presa già nei giorni precedenti, tanto che, come riferito dal Grigoli, il "gruppo di



fuoco”, di cui faceva parte il Lo Nigro, si trovava in giro per individuare il sacerdote ed eseguire il mandato di ucciderlo. Pertanto, anche se l’omicidio fu commesso a seguito di una favorevole occasione (cioè il fortuito incontro con il sacerdote che rientrava a casa), il proposito criminoso era già maturato da tempo, tanto da consolidarsi e rafforzarsi nell’animo degli esecutori. Ne consegue che correttamente la Corte di merito ha ravvisato l’esistenza di un apprezzabile lasso di tempo tra la decisione ed il momento della esecuzione materiale dell’omicidio, tanto più che, anche dopo l’avvistamento del parroco, trascorse un certo lasso di tempo prima che fosse eseguito l’omicidio. Quanto alle censure riguardanti le dedotte contraddizioni dei collaboranti si rimanda a quanto già esposto in precedenza.

3) Passando ora ad esaminare le questioni dedotte da tutti i difensori per la prima volta all’odierna udienza con riferimento alla applicabilità della diminuzione del rito abbreviato nel giudizio di cassazione, va rilevato che le stesse – pur essendo ritualmente ammissibili ai sensi dell’art. 609 co. 2 c.p.p., trattandosi di questioni, che non potevano essere proposte in precedenza, attesa la recente approvazione delle leggi di riferimento (nn. 479/1999 e 144/2000) – non meritano accoglimento per le seguenti considerazioni.

Quanto alla prima richiesta – relativa all’annullamento con rinvio della sentenza impugnata per consentire al giudice di appello, previa acquisizione del fascicolo del Pubblico Ministero, di valutare la possibilità di applicazione della diminuzione per il rito abbreviato – va rilevato che l’art. 4 ter co. 3 della legge 144/2000, nel disciplinare il regime transitorio in relazione ai processi penali in corso per reati puniti con la pena dell’ergastolo, ha limitato la possibilità di richiedere il giudizio abbreviato alle sole fasi di merito (giudizi di primo e secondo grado e giudizio di rinvio), escludendo in tal modo che analoga richiesta possa essere formulata nel giudizio di cassazione. Ne consegue che sotto tale profilo la richiesta di possibile applicazione della diminuzione per il rito abbreviato, previo annullamento con rinvio della

sentenza impugnata, debba essere senz'altro respinta.

Manifestamente infondata deve ritenersi anche la dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 ter co. 2 L. 144/2000 in relazione agli artt. 3, 24 e 27 della Costituzione con riguardo alla applicazione del regime intertemporale in sede di legittimità.

Invero — a parte la considerazione che, atteso l'evidente scopo deflativo dell'istituto, la norma transitoria citata prevede la possibilità di richiedere il rito abbreviato solo nel caso della necessità di svolgimento di una attività istruttoria — va rilevato che, nonostante il riflesso di natura premiale dell'istituto in questione, non può, comunque, dubitarsi della natura squisitamente processuale del rito abbreviato, essendo lo stesso collegato a precise scelte processuali fatte dall'imputato nei modi e nei tempi previsti dalla legge. Infatti il diritto dell'imputato ad ottenere l'applicazione della diminuzione in parola ha come presupposto la scelta del rito, regolato da norme di natura processuale, sottratte, in quanto tali, alla particolare disciplina dettata dall'art. 2 c.p.. Ne consegue che, trattandosi di norme processuali, la regola applicabile non può che essere quella del "tempus regit actum", che per giurisprudenza costante non viola alcun principio costituzionale. Infatti il parametro costituzionale della disparità di trattamento e della irragionevolezza trova un limite in materia di norme processuali di natura transitoria, trattandosi di norme che regolano situazioni del tutto diverse. D'altra parte la regola del "tempus regit actum" — che ha il suo fondamento nel principio generale previsto dall'art. 11 co. 1 preleggi cod. civ., secondo il quale la legge non ha effetto retroattivo — non trova alcuna eccezione, tanto più che la norma prevista dall'art. 2 c.p., che regola la successione delle leggi penali nel tempo, è applicabile solo alle leggi penali, cioè a quelle norme che modificano il precetto o la sanzione, mentre non può riguardare l'istituto del rito abbreviato, che ha natura esclusivamente processuale.

Per le suesposte considerazioni, anche in adesione all'orientamento già

A. Chielli

espresso da questa Suprema Corte in “subiecta materia” (vedi Cass. sez. 1^a sent. n. 652 del 5/6/2000, proc. Hasani; Cass. sez. 1^a del 15/6/2000, proc. Di Carlo; Cass. sez. 6^a del 20/6/2000, proc. Occhipinti), la dedotta questione di legittimità costituzionale deve essere dichiarata manifestamente infondata.

Pertanto, non ravvisandosi vizi logico-giuridici della motivazione, tutti i ricorsi devono essere rigettati con la conseguente condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali ex art. 616 c.p.p..

P. T. M.

La Corte Suprema di Cassazione, letti gli artt. 606-615-616 c.p.p., dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale proposta. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento della spese processuali.

Roma 28/6/2000

Il Consigliere estensore

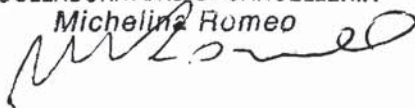


Il Presidente



IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA

Micheline Romeo



DEPOSITATA
IN CANCELLERIA

27 LUG. 2000

IL COLLABORATORE
DI CANCELLERIA

